



Bando Voucher TURISMO E INDUSTRIA CULTURALE

Edizione 2023-2024

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce - di seguito **Camera di commercio**, alla luce della legge n.580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016 e s.m.i., che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa filiera coinvolgendo le imprese del settore turistico e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.
2. Il presente bando è finanziato dalle risorse disponibili derivanti dalle iniziative legate alla maggiorazione del Diritto Annuale del 20% per il triennio 2023-2025 (autorizzata dal D.M. 23 febbraio 2023) di cui alla Delibera di Consiglio camerale n.23 del 11.11.2022.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando la Camera di Commercio di Lecce intende finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), le iniziative realizzate dalle imprese turistiche e culturali per sostenere il cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei modelli organizzativi, imposti dalle contingenti difficoltà economiche, in particolare intende sostenere progetti che hanno l'obiettivo di innovare l'organizzazione d'impresa e del lavoro, attraverso l'inserimento di figure professionali destinate al rilancio economico delle imprese turistiche e culturali della provincia di Lecce.

A tale scopo verranno erogati contributi per tirocini extracurricolari (della durata di almeno 3 mesi), contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato (della durata di almeno 5 mesi), contratti a tempo indeterminato volti a sostenere le imprese della provincia di Lecce.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- 1) Le risorse complessivamente destinate dalla Camera di commercio di Lecce a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **€.200.000,00 per l'annualità 2023 ed €50.000,00 per l'annualità 2024**.
2. Le agevolazioni avranno un importo unitario massimo di
 - a. **euro 1.500,00** per i tirocini extracurricolari o contratto di apprendistato della durata minima di n.3 mesi;

- b. **euro 2.500,00** per assunzioni a tempo determinato della durata minima di n.5 mesi, eventualmente riproporzionato in percentuale nel caso di part-time;
- a) **euro 5.000,00** per assunzioni a tempo indeterminato, eventualmente riproporzionato in percentuale in caso di part-time;

L'entità massima dell'agevolazione per ciascuna impresa, anche cumulativa, non può superare il 50% delle spese ritenute ammissibili ed il limite di euro 5.000,00.

- 3. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ e/o in possesso della certificazione della parità di genere (UNI/PDR 125:2022) verrà riconosciuta una premialità di euro 300,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti in "*de minimis*"
- 4. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600;

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di cui ai Codici Ateco prevalente 90.0, 91.0, 93.21, 93.29.2, 59.14, 55, 79, 56, 96.04.2 che, alla data di presentazione della domanda, e fino alla liquidazione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n.651/2014²;
 - b) abbiano **sede legale** nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Lecce;
 - c) risultino iscritte nel Registro delle imprese nella circoscrizione di Lecce alla data del **31.12.2020**;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale a partire dall'annualità 2020³;
 - e) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese inclusa l'iscrizione di un domicilio digitale valido;

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art..5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Sarà considerata "regolare" la posizione del soggetto che:

a) non ha posizioni irregolari a partire dall'annualità 2020 per omessi o incompleti versamenti (eventuali ruoli o atti di accertamento già emessi devono pertanto risultare pagati o, in alternativa, deve essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta richiesta con relativa ammissione al beneficio della rottamazione, effettuata presso l'agente di riscossione);

b) presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.

- f) non si trovino in stato di difficoltà alla data di presentazione della domanda⁴;
 - g) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - h) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art.85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - i) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc)⁵;
 - j) siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - k) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Lecce ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁶;
 - l) non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;
2. Qualora l'impresa, nel corso del procedimento istruttorio, risulti non in regola con i requisiti di cui al punto d), dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda o la revoca del contributo, entro 10 giorni di calendario dalla richiesta di integrazione con apposita pec da inviare a cciaa@le.legalmail.camcom.it
 3. Verranno prioritariamente finanziate le imprese richiedenti che non abbiano beneficiato di voucher Turismo della Camera di Commercio di Lecce nell'annualità 2022 e, solo in via residuale, le imprese richiedenti che risultano averne già beneficiato

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Ogni impresa richiedente sia come denominazione sia come persona fisica legale rappresentante o titolare può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande da parte della stessa impresa è tenuta in considerazione solo l'ultima presentata in ordine cronologico. L'impresa che presenta istanza sul presente Bando non può presentare ulteriore richiesta di voucher sul Bando A1, A2, C.
2. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione

⁴ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

⁵ In riferimento al punto i) si precisa che all'atto di concessione e liquidazione del contributo l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc). Nel caso di DURC irregolare si procederà a mezzo "intervento sostitutivo" (art.31 co. 8-bis L.98-2013).

⁶ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la domanda presentata dalla prima impresa e le eventuali domande presentate dalle altre imprese sono considerate inammissibili.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili spese per:
 - a. attivazione di tirocini extracurricolari
 - b. contratti di apprendistato
 - c. assunzioni a tempo determinato
 - d. assunzioni a tempo indeterminato;
2. Tutte le spese devono essere sostenute dal **1 gennaio 2022 e fino al 30 novembre 2024**.
3. Gli accordi, convenzioni e contratti di lavoro ammissibili dovranno essere sottoscritti dopo il 1° gennaio 2022 ed entro il 31.12.2023 per le risorse dell'annualità 2023 e dal 1° gennaio 2024 al 30.11.2024 per l'annualità 2024.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando **non sono cumulabili**, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime “*de minimis*” fino al massimale pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono, invece, cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “*de minimis*” ai sensi dei Regolamenti n.1407/2013 e n.1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) come modificato dal Regolamento n.2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L. 51I del 22.2.2019) ovvero del Regolamento n.717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime “*de minimis*” accordati ad un'impresa “unica”⁷ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁷ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 9:00 del 14.12.2023 alle ore 17:00 del 30.11.2024**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. Il solo invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegato il modulo di procura per l’invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.le.camcom.gov.it), sottoscritto con firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente e dall’intermediario.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) **MODELLO BASE** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa e/o dal soggetto delegato;
 - b) **ALLEGATI AL MODELLO BASE**, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa e che saranno disponibili sul sito internet www.le.camcom.gov.it, alla sezione “Bandi e contributi”:
 - Modulo di domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. n.445/2000, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - Dichiarazione agli effetti fiscali – tracciamento flussi finanziari;
 - Ulteriori documenti:
 - a) contratto attestante l’avvenuta assunzione nel caso di contratto a tempo determinato o indeterminato (Unilav, etc.);
 - b) contratto, patto di prova e piano formativo individuale (PFI) nel caso di apprendistato;
 - c) convenzione e progetto formativo per i tirocini extra curriculari;
4. L’istanza è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00. Per tale adempimento l’impresa dovrà effettuare il versamento dell’imposta utilizzando il modello F24 che dovrà essere allegato alla pratica telematica.

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

5. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 3 comma 5 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità e/o in possesso della certificazione della parità di genere, dovrà dichiarare nell'apposito spazio della domanda il possesso di tali requisiti.
6. È obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo (INI-PEC), che sarà eletto a proprio domicilio digitale, al quale la Camera di Commercio trasmetterà tutte le comunicazioni.
7. La Camera di commercio di Lecce è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento fondi.
2. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione.
4. È, comunque, facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità;

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

La Camera di commercio di Lecce si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi

per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 12.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dr.ssa Nadia De Santis – Responsabile P.O. “Promozione, Internazionalizzazione e sviluppo delle imprese”

ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce (di seguito, “Titolare” o “CCIAA”) intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali svolto dalla CCIAA medesima nell’ambito dei suindicati procedimenti.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, con sede in Gallipoli, 39 - 73100 Lecce (Italia), tel. 0832-684111, email: cameradicommercio@le.camcom.it, PEC: cciaa@le.legalmail.camcom.it.

2. DPO – Data Protection Officer

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), contattabile al seguente recapito email: rpd@le.camcom.it

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti saranno trattati personali esclusivamente per:

a) la gestione della fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del contributo, delle rendicontazioni e del suo pagamento; gestione delle verifiche ex post sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio; adempimenti per il recupero di quanto già erogato, anche attraverso azioni legali di riscossione.

Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93.

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

b) adempimento degli obblighi di legge in capo alla CCIAA discendenti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati è necessario al fine di dare seguito al procedimento amministrativo nel cui ambito le dichiarazioni sostitutive sono state prodotte. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di proseguire nell'iter amministrativo e di istruire correttamente il procedimento.

5. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati presso la sede della Camera di commercio da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

6. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi, e comunque non a paesi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio, tuttavia, può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione.

7. Periodo di conservazione

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contribuuto, salvo eventuale contenzioso e, in questo caso, sino alla definizione dello stesso, e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

8. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.